PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 7

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui al precedente articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunita'. 2. L'erogazione della prima quota e' disposta entro il 31 marzo 1986. L'erogazione della restante quota e' subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 1984, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunita' enti montani. 3. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunita' montane" e' aggiunta, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana". 4. E autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. 5. Si applicano alle comunita' montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilita', le norme stabilite per il comune della stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti. Art. 7. Fondo ordinario per le comunita' montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui al precedente articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunita'. 2. L'erogazione della prima quota e' disposta entro il 31 marzo 1986. L'erogazione della restante quota e' subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 1984, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunita' enti montani. 3. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunita' montane" e' aggiunta, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana". 4. E autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. 5. Si applicano alle comunita' montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilita', le norme stabilite per il comune della stessa comunita' che conta il maggior

numero di abitanti.

Versione in vigore dal 7 marzo 1986, non più in vigore dal 1 maggio 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1986/art-7-fondo-ordinario-per-le-comunita-montane/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it